

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER LA CRESCITA, LA QUALIFICAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale, anche relativi alla partecipazione a fiere e la promozione dell'impresa e dei prodotti sui mercati esteri” di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l'ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO PROVINCIALE (articolo 20, comma 2, lettera f))
2. Sottomisura	PARTECIPAZIONE A FIERE
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 19 “Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	a) “iniziativa”: con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa la partecipazione ad una fiera internazionale per la quale viene richiesto l'intervento a valere sulla sottomisura individuata dalle presenti disposizioni e relativa alla misura agevolativa di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge provinciale. Nel caso in cui la domanda di agevolazione comprenda più partecipazioni a fiere internazionali, queste sono considerate un'unica iniziativa; b) “fiera internazionale”: fiera sita fuori dai confini nazionali, nonché organizzata sul territorio nazionale, ricompresa nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI).
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale, relativo alla costituzione, deve essere dimostrato in sede di presentazione di domanda, e il requisito di cui al medesimo comma 5, lettera a) relativo all'attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell'incentivo anche in acconto, pena la decadenza.²
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. I limiti minimo e massimo di spesa sono i seguenti: a) limite minimo di spesa ammissibile: maggiore di 40.000,00 euro; b) limite massimo di spesa ammissibile: 150.000,00 euro. 2. I limiti minimo e massimo di spesa devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo.
9. Misura di incentivazione e	1. La misura di incentivazione, individuata in relazione alla dimensione dell'impresa e applicata alle spese ritenute ammissibili, è stabilita come segue:

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

maggiorazioni	a) piccola impresa: 50%; b) media impresa: 40%.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le partecipazioni a fiere internazionali che si riferiscono all'attività economica svolta nelle unità operative del soggetto beneficiario site nella provincia di Trento.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese tra le seguenti macrovoci di spesa: a) locazione dello stand (quota di iscrizione come espositore diretto; affitto dell'area espositiva; costo per l'inserimento del soggetto beneficiario nel catalogo dell'evento fieristico; spese per la prenotazione delle aree espositive; assicurazione, anche non obbligatoria); b) installazione dello stand (progettazione, noleggio, montaggio e adattamento dello stand; allacciamenti ad utenze - compresi i consumi; noleggio di computer, attrezzature; spese per il trasporto delle merci presso lo stand); c) gestione dello stand (pulizia stand; spese per standisti e/o traduttori addetti alla gestione dello stand). 2. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, possono essere presentate spese relative a più partecipazioni a fiere internazionali. 3. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, non sono ammesse le spese relative a: a) oneri interni di gestione, quali spese amministrative e di personale dipendente; b) vitto, viaggio e alloggio di personale dipendente o collaboratori; c) oneri di intermediazione.
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Non è previsto il calcolo delle U.L.A..

13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale - L.p. 6/2023"³, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale e la valutazione del profilo economico - finanziario, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere c) ed e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L'ammissibilità e congruità della spesa, prevista al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è valutata attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa; b) valore, come risultante dai preventivi di spesa dei fornitori o, nell'impossibilità di disporre di specifici preventivi, nella documentazione attestante il dettaglio preventivo delle spese (ad esempio listino prezzi) e, per le sole spese relative ad allacciamenti di utenze, nei dati stimati e riportati nella domanda.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	c) termini di completamento dell'iniziativa: previsti al punto 9.2 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; d) permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%.
17. Variazioni	1. La partecipazione ad una o più fiere internazionali diverse da quelle indicate in domanda, comporta una variazione dell'iniziativa. E' pertanto necessaria la presentazione di domanda preventiva di variazione all'iniziativa, pena la decadenza totale dell'incentivo come previsto al punto 10 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 2. La partecipazione ad una o più fiere internazionali in altro luogo rispetto a quello indicato in domanda, non è considerata variazione dell'iniziativa purchè si tratti della medesima fiera.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per l'internazionalizzazione del sistema economico provinciale - L.p. 6/2023"⁴, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute per ciascuna fiera internazionale. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli aspetti dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l'attestazione di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, dalla quale risulti che le spese sono state rendicontate e sostenute nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione, basandosi sulla documentazione presentata dal soggetto beneficiario. La verifica dell'ammissibilità delle spese avviene: a) con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute e all'attestazione, previsti al punto 18; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione di spesa e pagamento richiesta al soggetto beneficiario. 3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene: a) acquisendo la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) a campione, con riferimento alla specifica documentazione richiesta al soggetto beneficiario.
20. Modalità di erogazione	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. Le decadenze sono previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in relazione agli obblighi e vincoli che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare.
22. Termini del procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 39/2024